



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 22 agosto 2005

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SUPERCOPPA TIM

Gara del 20 agosto 2005 - Finale unica

Juventus-Internazionale 0-1 dopo tempi supplementari.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 22 agosto 2005, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 3

1) SUPERCOPPA TIM

Gara del 20 agosto 2005 - Finale unica

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice Sportivo,

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Samuel Walter Adrian** (Soc. **Internazionale**) in danno del calciatore **Nedved Pavel** (Soc. **Juventus**) al 7° del primo tempo supplementare;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto arbitrale;

osserva:

le immagini evidenziano che al 7° del primo tempo supplementare il giuoco veniva interrotto dall'Arbitro con l'assegnazione di un calcio di punizione a favore della Juventus, a seguito di un intervento scorretto di Cambiasso ai danni di Vieira. Nella fase immediatamente successiva e prima che venisse battuto il calcio di punizione, Samuel indirizzava uno sputo verso la schiena di Nedved. L'episodio non era rilevato dall'Arbitro, il quale non adottava conseguentemente alcun provvedimento disciplinare.

Sussistono tutti i presupposti per l'utilizzo delle immagini televisive ai sensi dell'art. 31 comma a 3) CGS.

La condotta di Samuel è avvenuta **a giuoco fermo**, poiché non era stato ancora battuto il calcio di punizione assegnato alla Juventus.

L'episodio è **sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara**. La successione delle immagini pertinenti al fatto indica, infatti, che l'Arbitro era impegnato a controllare il posizionamento della barriera ed il rispetto delle regole connesse all'effettuazione del calcio di punizione, e quindi non è stato in grado di rilevare il gesto del calciatore dell'Internazionale. (come confermato dal supplemento di rapporto inviato dal Direttore di gara su richiesta di questo Giudice).

Dalle stesse immagini non risulta alcuna posizione utile degli altri Ufficiali di gara ai fini della possibile rilevazione dell'atto commesso da Samuel.

Il getto di saliva da parte di Samuel verso Nedved è stato certamente intenzionale, come risulta in maniera inequivoca dalle immagini relative. Le stesse evidenziano senza ombra di dubbio che il calciatore dell'Internazionale ebbe ad indirizzare volontariamente lo sputo verso la schiena di Nedved, che si trovava a brevissima distanza da lui. Si è trattato quindi di un atto volontario, che rientra nella categoria della **condotta violenta** ex art. 31 comma a3) CGS.

L'equiparazione di un simile gesto ad atti di violenza fisica deriva dalla corretta applicazione delle regole del giuoco del calcio che la prevede alla regola 12, così come confermato dalle decisioni ufficiali dell'IFAB.

Tale equiparazione è già stata più volte affermata, in modo costante, dagli organi della giustizia sportiva: si vedano, tra le altre, le decisioni relative al calciatore Zago, C.U. n. 204 del 24/11/99 e CU 217 del 3/12/99 nonché al calciatore Comotto C.U. n. 379 del 20/6/05 e C.U. n. 4 del 13/7/05

Risulta, in conclusione, utilizzabile la prova televisiva per sanzionare il comportamento di Samuel, sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara.

Sanzione adeguata alla gravità del gesto è la squalifica per tre giornate di gara.

A determinare la misura della sanzione concorrono vari profili di disvalore. In primo luogo, l'odiosità del gesto, che esprime una inaccettabile forma di disprezzo nei confronti di un avversario, in ciò traducendosi l'aspetto di violenza morale sanzionato dal regolamento.

In secondo luogo, le modalità stesse dell'atto, commesso in danno di un avversario che volgeva le spalle a Samuel, in una fase che poteva assicurare – come è avvenuto in concreto – l'impunità nell'immediatezza all'autore del fatto, non rilevabile dal Direttore di gara impegnato in altre incombenze.

Ancora, rappresenta dato ulteriormente negativo la circostanza che il gesto sia stato commesso non nel contesto di un contrasto di giuoco, o di un'azione comunque in svolgimento, ma a giuoco fermo, e quindi in un momento non caratterizzato da specifica tensione agonistica.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al calciatore **Samuel Walter Adrian** (Soc. **Internazionale**) la squalifica per **tre** giornate effettive di gara a seguito della segnalazione della Procura Federale.

* * * * *

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

ZANETTI Javier (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

STANKOVIC Dejan (Internazionale)

VERON Juan Sebastian (Internazionale)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN
AVVERSARIO**

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)

CANNAVARO Fabio (Juventus)

MATERAZZI Marco (Internazionale)

PIZARRO David (Internazionale)

VIEIRA Patrick (Juventus)

ZAMBROTTA Gianluca (Juventus)

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 AGOSTO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani